

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 750/2014 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2014****recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/496/CEE prevede tra l'altro che, qualora una malattia o qualsiasi altro fenomeno atto a costituire una grave minaccia per la salute umana o degli animali si manifesti o si diffonda sul territorio di un paese terzo, o qualora qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria lo giustifichi, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può adottare senza indugio misure nonché stabilire condizioni particolari per gli animali provenienti dal territorio o parte del territorio del paese terzo interessato.
- (2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi. Esso dispone che le partite di ungulati possano essere introdotte nell'Unione solo se rispettano determinati requisiti e sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di cui alla parte 2 dell'allegato I di tale regolamento.
- (3) Le prescrizioni di polizia sanitaria specificate nei modelli di certificati veterinari forniscono garanzie per quanto riguarda le malattie animali che possono compromettere la situazione zoonosanitaria dell'Unione. Il rispetto di tali prescrizioni è pertanto essenziale al fine di proteggere l'Unione dalla comparsa di focolai di malattie esotiche.
- (4) Da una notifica effettuata dagli Stati Uniti all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽³⁾ risulta che nel Nordamerica è emersa una nuova malattia enterica suina da coronavirus causata da alfacoronavirus suini emergenti, tra cui il virus della diarrea epidemica del suino ed un nuovo deltacoronavirus suino. Il Canada ha informato la Commissione circa i risultati positivi dei test atti a rilevare la presenza sia dell'alfa- che del deltacoronavirus effettuati in aziende suinicole canadesi.
- (5) La diarrea epidemica del suino causata dagli alfacoronavirus emergenti e il nuovo deltacoronavirus suino possono costituire un rischio per la situazione zoonosanitaria nell'Unione. La diarrea epidemica del suino colpisce i suini ed è più evidente nei suinetti, nei quali ha causato un'elevata percentuale di mortalità.
- (6) Pertanto è necessario rivedere le prescrizioni di polizia sanitaria per l'ingresso nell'Unione di partite di animali della specie suina provenienti dalle zone in cui la malattia causata da questi virus è presente, al fine di fornire le necessarie garanzie presso l'azienda di origine e di evitare l'introduzione nell'Unione della diarrea epidemica del suino causata da tali virus.
- (7) Considerata la necessità di proteggere la salute animale nell'Unione e la grave minaccia connessa all'introduzione nell'Unione di suini vivi destinati all'allevamento e/o alla produzione, la Commissione dovrebbe adottare misure provvisorie di salvaguardia per le partite di tali animali provenienti dai paesi terzi interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento. Di conseguenza è opportuno che le partite di tali animali siano accompagnate da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, che prevede in particolare specifiche garanzie in materia di diarrea epidemica del suino causata dall'alfacoronavirus emergente e dal nuovo deltacoronavirus suino.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).⁽³⁾ http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=15133